

DELIBERA N. 11 del 13 Dicembre 2018

**IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ**  
*ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015*

**VISTO** il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 21, comma 12 che prevede l’istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per l’impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

**VISTO** il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

**VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 luglio 2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito Comitato) e, in particolare, l’art. 1 che definisce la composizione del Comitato in parola;

**VISTO** il Decreto Direttoriale registrato al n. 84 del Registro Decreti in data 8 Marzo 2018 che nomina i membri del Comitato;

**VISTO** il Decreto Direttoriale registrato al n. 249 del Registro Decreti in data 5 Giugno 2018 di sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Comitato giusta nota di richiesta n. 7787 del 24 maggio 2018;

**VISTA** la Delibera n. 1 del 22 maggio 2018, recante l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

**CONSIDERATO** il Ricorso del Sig. **Giuseppe Di Marco** avverso il provvedimento emanato il **25/10/2018** dal Centro per l’Impiego di **Alcamo (TP)** di decurtazione di un quarto di una mensilità percepita a titolo di NASpI, in seguito alla comunicazione che il Cpl ha ricevuto da parte di ANPAL per mancata presentazione, senza giustificato motivo, del Sig. **Di Marco** al primo appuntamento con l’ente erogatore dell’AdR **Adecco Italia S.p.A. – filiale 68 di Palermo** previsto per il **12 ottobre 2018**, ricorso pervenuto all’ANPAL tramite raccomandata A/R in data **16/11/2018**.

\*\*\*

procede all’esame, nell’ambito della seduta del 13 Dicembre 2018, del ricorso in parola.

\*\*\*

Dall’esame della documentazione prodotta, risulta che il ricorrente ha fissato personalmente, tramite sito ANPAL, l’appuntamento per il giorno **2/10/2018**, presso la filiale **Adecco di**

Palermo e che ha, quindi, contattato telefonicamente la filiale per una conferma dello stesso. La responsabile del servizio di Adecco comunicava al Sig. Di Marco, nel corso della telefonata, di non riuscire a visualizzare nel sistema la data dell'appuntamento, probabilmente a causa di problemi con il sito ANPAL. Il ricorrente afferma di aver lasciato il proprio recapito telefonico e di aver richiesto alla responsabile di poter ricevere una conferma nel momento in cui l'appuntamento fosse risultato visibile a sistema. Il Sig. Di Marco riferisce di non essersi presentato all'appuntamento del 12/10/2018 non avendo ricevuto alcuna telefonata di conferma dello stesso da parte di Adecco. Dalle e-mail intercorse tra il Sig. Di Marco e Adecco, risulta che in data 18/10/2018 veniva comunicato al ricorrente che la sua assenza all'appuntamento del 12/10/2018 era stata registrata sul sito ANPAL. Con successiva mail, sempre del 18/10/2018, veniva comunicato al Sig. Di Marco l'inserimento di un nuovo appuntamento per il giorno 3/10/2018. Nella stessa mail la responsabile del servizio di Adecco specificava, inoltre, che la conferma degli appuntamenti non viene mai inviata/comunicata all'interessato, tranne nel caso non fosse necessario modificare e/o spostare e/o annullare gli stessi. Il Sig. Di Marco, precisa, inoltre, di essere stato successivamente informato da Adecco, circa l'invio, in data 15/10/2018, di una comunicazione fatta dalla stessa Adecco ad ANPAL, in cui veniva spiegata e giustificata la mancata presenza all'appuntamento fissato per il giorno 27/10/2018. Il Sig. Di Marco chiede che venga annullato il provvedimento sanzionatorio nei suoi confronti, asserendo che la sua mancata presenza all'appuntamento del 12/10/2018 è stata causata da un fraintendimento con la responsabile dell'ente erogatore dell'AdR Adecco Italia S.p.A. - Filiale 68 di Palermo circa la definizione della data relativa al primo appuntamento, inizialmente stabilito per il 12/10/2018 e poi definitivamente fissato per il giorno 23/10/2018. A seguito della richiesta da parte di ANPAL di documentazione integrativa, la filiale Adecco di Palermo inoltra, in data 18/11/2018, la mail inviata in data 15/10/2018 a info@anpal.gov.it con la quale viene comunicato ad ANPAL che la mancata presenza del Sig. Di Marco all'appuntamento fissato per il giorno 27/10/2018 era da attribuirsi a una incomprensione e che comunque il Sig. Di Marco si era presentato al primo appuntamento fissato per il giorno 23/10/2018 e in quella circostanza aveva sottoscritto il programma.

Posto quanto sopra, il Comitato, esaminata la documentazione, dopo approfondita discussione, riconosce accoglibile il ricorso per i motivi di seguito riportati.

Nel caso di specie la comunicazione inviata da Adecco a ANPAL in data 15/10/2018 a info@anpal.gov.it costituisce giusta causa per la mancata presentazione del ricorrente all'appuntamento del 12/10/2018.

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, dichiara accoglibile il ricorso.

La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, al CPI che ha emesso l'atto e al ricorrente.

Così deciso, Roma 13 Dicembre 2018

**Il Presidente**  
Salvatore Pirrone

**Il Segretario**  
Rita De Rinaldis

